SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1862)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3753**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 giugno 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Pubblico impiego)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ed essi equiparate, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « è prorogato fino al 31 ottobre 1986 » *sono sostituite dalle seguenti*: « è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 con l'incremento del 15 per cento ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 108 del 12 maggio 1986.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha prorogato al 30 aprile 1986 gli stipendi provvisori dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 ottobre 1986, il trattamento economico provvisorio del predetto personale, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1820);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come deter-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'ar-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

minato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino al 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, va interpretato nel senso che al concorso speciale per esami ed al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1986.

COSSIGA

CRAXI – GORIA – GASPARI – ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ticolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 1986 con l'incremento del 15 per cento.

Art. 1-*bis*.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Identico.